

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## POSIZIONE COMUNE

del 17 maggio 1999

adottata dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea  
concernente il patto di stabilità per l'Europa sudorientale

(1999/345/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando che:

- (1) in data 8 e 26 aprile 1999 il Consiglio ha adottato conclusioni concernenti l'Europa sudorientale;
- (2) una soluzione politica per la crisi del Kosovo deve essere integrata in uno sforzo risoluto volto a stabilizzare la regione nel suo insieme;
- (3) dovrebbe essere predisposto un patto di stabilità per l'Europa sudorientale;
- (4) detto patto di stabilità dovrebbe fondarsi sulla Carta delle Nazioni Unite, i principi e gli impegni dell'OSCE nonché i pertinenti trattati e convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- (5) l'UE dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito del patto di stabilità, l'OSCE deve assumersi il ruolo chiave nella promozione della sicurezza e della stabilità ed il patto di stabilità deve essere elaborato ed attuato in stretta associazione con l'OSCE;
- (6) l'UE, nel contesto e al di fuori dell'approccio regionale, è già attiva nel rafforzamento delle istituzioni democratiche ed economiche della regione grazie ad una serie di programmi ben definiti;
- (7) l'UE porterà la regione più vicino alla prospettiva della piena integrazione di questi paesi nelle sue strutture mediante un nuovo tipo di rapporto contrattuale, tenendo conto della situazione specifica di ciascun paese, nella prospettiva dell'adesione all'UE in base al trattato di Amsterdam e una volta soddisfatti i criteri di Copenaghen;

- (8) la Repubblica federale di Jugoslavia dovrebbe essere invitata a partecipare a siffatto patto di stabilità non appena soddisfatte le necessarie condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

### *Articolo 1*

1. L'UE si assumerà la responsabilità di predisporre un patto di stabilità per l'Europa sudorientale.
2. Scopo del patto di stabilità è di contribuire ad assicurare la cooperazione tra i partecipanti al fine di pervenire a misure globali per la stabilizzazione a lungo termine, la sicurezza, la democratizzazione, la ricostruzione e lo sviluppo economici della regione, nonché per l'instaurazione di relazioni durevoli di buon vicinato in seno e tra i partecipanti e tra questi e la Comunità internazionale.
3. L'UE si adopererà per assicurare la creazione, tra i partecipanti stessi, di una «Tavola regionale dell'Europa sudorientale» destinata a portare avanti il patto di stabilità.

### *Articolo 2*

1. Per agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione europea convocherà una conferenza sull'Europa sudorientale.
2. La conferenza avrà luogo, a livello di ministri degli esteri, possibilmente non oltre la fine del mese di luglio 1999. Essa si terrà secondo la struttura Royauumont (esclusa la Repubblica federale di Jugoslavia fino a quando non avrà soddisfatto le condizioni di partecipazione della comunità internazionale). Inoltre, parteciperanno alla conferenza anche rappresentanti del Canada, del Giappone, della BERS, della BEI, dell'FMI, del WB, dell'OCSE, delle Nazioni Unite, della NATO, dell'UEO, dell'UNHCR, nonché rappresentanti di iniziative regionali.

3. La preparazione della conferenza avrà luogo in occasione di una riunione di Königswinter (Petersberg) il 27 maggio 1999 a livello di Alti funzionari, secondo la struttura di cui al paragrafo 2. Pertanto, i lavori per tale conferenza avranno carattere urgente.

*Articolo 3*

1. L'UE sosterrà attivamente i paesi della regione ai fini del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità.
2. L'UE si impegnerà, insieme con donatori internazionali, ad organizzare una conferenza dei donatori per la ricostruzione nell'Europa sudorientale.

*Articolo 4*

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

*Articolo 5*

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. FISCHER

---